

CAMERA DEI DEPUTATI N. 376

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, CALZOLAIO, GERARDINI, BARTOLICH,
CAMOIRANO, EMILIANI, LORENZETTI, TURRONI,
VIGNI, ZAGATTI, MAFAI, ALOISIO**

Norme per il sostegno degli enti e delle associazioni che perseguono finalità umanitarie, di salvaguardia dell'ambiente naturale, degli animali e del patrimonio culturale e artistico

Presentata il 27 aprile 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'associazionismo nel nostro Paese sta acquistando sempre più peso nella determinazione dei rapporti tra istituzioni e società civile; negli ultimi tempi, anche a causa della grave crisi istituzionale, il lavoro svolto dalle associazioni sta diventando sempre più oberante, ma a causa dei limitati mezzi economici di queste organizzazioni di volontariato non tutte le richieste dei cittadini possono essere soddisfatte. Più volte, con scarsi risultati e sensibilità, si è tentato di dare un sostegno a quegli enti ed associazioni che con limitati mezzi svolgono molteplici attività per il bene dell'intera comunità, per la salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio

culturale ed artistico e per la difesa degli animali.

Il fine di questa proposta di legge è quello di dare a tutti i cittadini organizzati in forme associative senza fine di lucro quel sostegno e quella legittimità che finora è stata inspiegabilmente negata, anche se diversi soggetti pubblici e privati hanno già riconosciuto, e in vario modo legittimato, l'operato, le capacità e le finalità del mondo associativo.

Più volte, ed in varie legislature, proposte di legge per l'associazionismo sono state oggetto di interesse diffuso e di grandi attese per quel mondo associativo, ricco e pluralista, che ha anticipato nel nostro Paese anche temi at-

tuali come la riforma della politica e dei rapporti tra cittadino ed istituzioni, ma, nonostante i buoni propositi, non è stata approvata alcuna legge di riconoscimento, né tantomeno di sostegno per il mondo associativo.

L'approvazione di una normativa sull'associazionismo sarebbe perfettamente in linea con quei principi costituzionali che garantiscono ai cittadini la partecipazione alla organizzazione sociale, politica e culturale del Paese.

Questa proposta di legge affronta con chiarezza il problema delle risorse e dei mezzi delle associazioni, eliminando il rischio del ricorso a finanziamenti illeciti; infatti il meccanismo di finanziamento previsto riconosce ai cittadini la facoltà di concorrere al finanziamento di enti o associazioni che perseguono finalità umanitarie, di salvaguardia dell'ambiente naturale, degli animali e del patrimonio culturale e artistico, attraverso la previsione della possibilità di detrarre le contribuzioni private dall'imposta sul reddito annuale. Questa soluzione garantisce a tutti i cittadini uguali opportunità di scelta e un rapporto diretto di consenso chiaro e trasparente.

L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e tutela il valore culturale, sociale e morale del libero associazionismo senza fine di lucro.

L'articolo 2 prevede la promozione delle diverse forme associative e il consolidamento di quelle esistenti.

L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali di un fondo destinato al finanziamento degli enti e delle associazioni e attribuisce al Ministro per gli affari sociali la facoltà di stabilire le modalità di ripartizione del fondo tra gli enti e le associazioni che ne abbiano diritto.

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un elenco degli enti e delle associazioni beneficiari delle disposizioni della presente legge e i requisiti in base ai quali si può fare richiesta di iscrizione.

L'articolo 6 prevede che i consigli comunali, in base a quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990, devono prevedere nei loro statuti forme e modi, per enti e associazioni, per la fruizione di strutture pubbliche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce e tutela il valore culturale, sociale e morale del libero associazionismo senza scopo di lucro, inteso come strumento di crescita di socialità, di sviluppo delle regole democratiche, di progresso volto al raggiungimento di più sostanziali traguardi di uguaglianza e partecipazione tra i cittadini.

ART. 2.

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere nuove forme associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondano agli obiettivi di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti ed associazioni che non abbiano finalità di lucro e che perseguano scopi umanitari, di salvaguardia dell'ambiente, degli animali e del patrimonio culturale ed artistico, con esclusione dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali e delle loro articolazioni, a condizione che tali enti ed associazioni siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5.

ART. 4.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali un fondo destinato al finanziamento degli enti e delle associazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, che ne facciano richiesta. La dotazione del fondo è annualmente prevista dalla

legge finanziaria. All'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente dichiara se intende destinare il 3 per mille dell'importo dovuto agli enti o associazioni di cui all'articolo 1.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per gli affari sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di ripartizione tra gli enti e le associazioni iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

3. L'ente o l'associazione che ha ottenuto i contributi di cui al comma 2 deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una dettagliata rendicontazione, approvata dagli organi statutari, sugli impieghi effettuati.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 determina la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 5 e l'obbligo di restituire il finanziamento ottenuto. Il relativo provvedimento è notificato all'ente o all'associazione interessati.

ART. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari sociali è istituito un elenco degli enti e delle associazioni che intendano beneficiare delle disposizioni di cui alla presente legge. L'iscrizione nell'elenco è disposta, previo parere motivato e vincolante del comitato di garanti di cui al comma 6, dal Ministro per gli affari sociali con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei rappresentanti legali dell'ente o dell'associazione, a condizione che l'ente o l'associazione:

a) persegua, in base al proprio statuto, una o più finalità indicate dall'articolo 1;

b) non abbia fini di lucro;

c) assicurati in base allo statuto la partecipazione democratica dei soci a tutti i livelli;

d) sia costituita con atto pubblico da almeno cinque anni.

2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni due anni.

3. Alla domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono essere allegati copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'ente o dell'associazione, i nominativi dei responsabili legali e dell'amministratore, una relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo biennio regolarmente approvati dagli organi statutari.

4. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro per gli affari sociali notifica all'ente o all'associazione l'avvenuta iscrizione nell'elenco, ovvero il provvedimento motivato con il quale l'iscrizione è negata.

5. Avverso il rifiuto di iscrizione nell'elenco o la cancellazione dallo stesso l'ente o l'associazione può ricorrere al tribunale amministrativo regionale del luogo ove ha la sede legale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del decreto ministeriale.

6. Sulla tenuta dell'elenco di cui al comma 1 vigila un comitato di garanti, nominato ogni quattro anni. Il comitato è composto da cinque membri designati congiuntamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ed è presieduto dal membro più anziano.

7. Il comitato di cui al comma 6 si avvale di una segreteria tecnica per l'ordinario svolgimento della propria attività. Il comitato di garanti esprime parere vincolante circa le iscrizioni o le cancellazioni dall'elenco e presenta al Parlamento relazioni sull'attuazione della presente legge almeno una volta l'anno.

ART. 6.

1. I comuni, in base a quanto disposto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, devono prevedere nei loro statuti forme e modi per l'utilizzazione di strutture idonee ad ospitare manifestazioni o iniziative degli enti o associazioni di cui all'articolo 1.

2. Le associazioni e gli enti di cui all'articolo 1 possono richiedere in locazione alle amministrazioni comunali strutture o edifici inutilizzati per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Per concorrere al finanziamento di programmi comunali di recupero, restauro, adattamento e straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali un fondo da ripartire tra i comuni che ne facciano richiesta. È data priorità ai programmi che prevedano il recupero o il restauro conservativo di beni culturali. Per l'esercizio finanziario 1994 la dotazione del fondo è determinata in lire 5 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.